



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 4/2017

OGGETTO: *Il Rendiconto finanziario*

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha recepito la **Direttiva 2013/34/UE** e ha apportato profonde modifiche alla disciplina civilistica per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese, a partire dalla data del 1° gennaio 2016 o a quelli successivi.

Tra le novità introdotte, l'art. 6, comma 2, del suddetto Decreto ha reso obbligatoria la redazione del **rendiconto finanziario** integrando il **comma 1 dell'articolo 2423 c.c.**, che attualmente recita: "*gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa*". Tale documento, pertanto, non sarà più un prospetto interno alla Nota Integrativa ma un documento a sé stante.

Il rendiconto finanziario è trattato dal **Principio contabile OIC 10**, revisionato e reso pubblico in data 22 dicembre 2016, che ha aggiornato il precedente del 2014 il quale si limitava solo a raccomandare la redazione del rendiconto nell'ambito della Nota integrativa, tenuto conto della sua rilevanza informativa. E' da osservare che con il suddetto nuovo principio è stato stralciato il **rendiconto finanziario consolidato** che è ora trattato dall'**OIC 17** "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

Il rendiconto finanziario è un documento obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono **esonerate** le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata** (art. 2435-bis c.c.) e **le micro-imprese** (art. 2435-ter c.c.).

2. IL CONTENUTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

E' da premettere che le norme del Codice Civile ritengono il rendiconto finanziario un documento essenziale, però non hanno stabilito il contenuto minimo e indicano solo gli obiettivi del documento.

Il contenuto del rendiconto finanziario è dettato dall'articolo 2425-ter del Codice civile, il quale prevede che: "*dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con i soci*".